

MANUEL JESUS ARROBA CONDE (ed.)

Manuale di Diritto Canonico



il “diritto canonico complementare”). Gli stessi vescovi, ciascuno nella propria Diocesi, possono emettere decreti generali esecutori di leggi universali o di decreti generali universali o complementari; anche i loro vicari (generali o episcopali) hanno la stessa possibilità a seconda della reale estensione della competenza (esecutiva) di ciascuno. In assenza di efficaci norme di livello superiore, il vescovo diocesano può dare nuove leggi anche in materie del tutto nuove (la legge “crea” diritto).

Fonti individuali
del diritto

Alle *Fonti generali* del diritto, si affiancano anche – altra peculiarità canonica rispetto agli ordinamenti statuali – le *Fonti individuali* che vincolano con valore di norma vera e propria (per quanto individuale anziché generale) singoli soggetti tanto personali che collettivi. Il *privilegio* è una vera e propria legge *ad personam* che permette di attuare determinate condotte al di là della legge generale, conferendo particolari diritti o facoltà (come, p.es., la concessione di indulgenze). Il *decreto singolare* reca una decisione di per sé costitutiva con la quale si dispongono determinate attività (come la creazione di una nuova parrocchia o la sua estinzione) oppure si provvede al conferimento degli uffici ecclesiastici (*v. infra*). Con la *dispensa* si autorizza la non osservanza della legge universale o di qualche sua specificazione esecutoria in un caso specifico (= disapplicazione della norma) in vista di un bene individuale che di per sé non confligge con quello della Chiesa come tale (è il caso della dispensa da qualche impedimento matrimoniale). Con la *licenza* si autorizza il compimento di attività di maggiore importanza che la norme generali hanno in qualche modo assoggettato a specifici percorsi di valutazione (dall'esterno). La *sentenza*, come in ogni ordinamento giuridico, dispone circa beni, diritti, *status*, di non pacifico godimento. *Ammonizione, riprensione, precetto*, sono provvedimenti di carattere disciplinare/penale coi quali è possibile cercare d'impedire – almeno istituzionalmente – la realizzazione di delitti/reati, attività illecite/illegittime, imporre specifiche condotte (generalmente) restrittive.

4. MISSIONE ECCLESIALE ED UFFICI ECCLESIASTICI

La Chiesa come
istituzione e non
aggregazione
spontanea

L'attività della Chiesa – e quindi il suo diritto – è fortemente influenzata dalla natura stessa della Chiesa quale comunità di fede e sequela di Gesù Cristo: custode ed annunciatrice del suo insegnamento attraverso la storia in vista dell'eternità. In questo senso la Chiesa non è un'aggregazione spontanea ma una vera e propria “istituzione” che ha preso corpo e si è consolidata – e strutturata – attorno alla missione evangelizzatrice che Cristo stesso ha affidato a coloro che aveva “scelti” e “costituiti” proprio per tale finalità (cfr. *Mc 3,13*): gli apostoli (= inviati). Una missione affidata ad un gruppo di persone e rivolta all'umanità intera; una missione imperniata su di un annuncio che chiede di cambiare il proprio modo di vivere: «il Regno dei cieli

è vicino: convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15), quel Vangelo che è “di Cristo”, quel Vangelo che “è Cristo” stesso (cfr. Mc 1,1), quel Vangelo che va annunciato e messo in pratica: «insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,20).

Indicazioni costitutive e programmatiche che vengono immediatamente accolte e trattate come vera e propria “norma”: la *norma missionis*, regola e misura dell’attività degli apostoli di Cristo ma anche di tutti coloro che ne diventano seguaci e discepoli (cfr. GHERRI, 2004, 300-302), sia immediatamente che lungo i secoli.

La “norma missionis”

L’originario mandato apostolico iniziò ben presto ad estendersi ad altre persone, discepoli degli apostoli e poi loro successori in molte comunità cristiane sempre più capillarmente distribuite nelle città dell’impero romano ed oltre (la Persia) dando corpo ad una fitta rete di collaborazioni che, pur legandosi progressivamente al territorio, non perdevano mai – né avrebbero perso in seguito – l’espressa *componente personale*. Ciò che prese corpo, d’altra parte, nei primi tre secoli cristiani (anche a causa delle persecuzioni della nuova religione) fu una *rete di comunità* (sul modello di quelle giudaiche della diaspora) incentrate su alcuni elementi di carattere celebrativo (non ancora “culturale”) e comportamentale che avevano nei successori degli apostoli il loro punto certo e fermo di riferimento all’interno di un contesto quasi completamente privo di “strutture” materiali (come gli edifici di culto, p.es.).

La Chiesa come rete di comunità

Questo favorì una configurazione espressamente *funzionale ed operativa* tanto della Chiesa stessa che delle “mansioni” svolte al suo interno da vescovi (= controllori, vigilanti), Presbiteri (= anziani, referenti), Diaconi (= servitori) ed altri ministri della comunità cristiana. Il delinarsi e lo stabilizzarsi degli elementi e fattori funzionali ed operativi portò, per analogia alla struttura socio-politica e militare del tempo, alla nascita – pur embrionale – del concetto di “ufficio ecclesiastico”, con una decisa accelerazione dopo l’Editto di Tessalonica dell’anno 380 con cui Teodosio faceva del cristianesimo la religione ufficiale dell’impero romano, trasferendole molte delle “incombenze” socio-culturali proprie delle precedenti religioni pagane.

Prevalenza dell’attività rispetto alle strutture

A partire da tali elementi di natura originariamente teologica, la preminenza assoluta nella vita ecclesiale della funzionalità ed operatività hanno fatto sì che l’*ufficio ecclesiastico* sia divenuto – e rimanga – il vero fulcro dell’ordinamento giuridico canonico. I doveri, le incombenze, le responsabilità, le competenze, le modalità, le potestà ed i diritti connessi all’*affidamento* (= chi, come) ed all’*esercizio* (= cosa, come) degli uffici ecclesiastici condensano, infatti, la maggioranza assoluta delle norme canoniche intorno a questo nucleo, personalissimo ed assolutamente istituzionale allo stesso tempo. Non di meno: ciò avviene nella Chiesa secondo modalità, logiche – e strutture – ormai del tutto estranee a qualunque ordinamento statale contemporaneo.

L’ufficio ecclesiastico come fulcro costante dell’ordinamento canonico